



Istituto Comprensivo Badolato

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Nazionale snc - 88060 - BADOLATO (CZ) Tel. 0967814185 - Fax 0967811939
Posta istituzionale: czic81007@istruzione.it - czic81007@pec.istruzione.it
Site web: www.icbadolato.edu.it
Codice meccanografico: czic81007 - Cod. Fis. 97035190798



Alla direttrice sga Francesca Masucci,

all'AA Rosa Paparo,

all'AA Rosa Criniti,

all'AA Francesco Gallelli

Oggetto: Autorizzazione alla fruizione delle ferie residue dell'a.s. 2023/2024 oltre il termine ordinario del 30 aprile 2025 e proroga fino al 31 dicembre 2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Scuola del 29 novembre 2007, art. 13, comma 10, che prevede che le ferie del personale ATA debbano essere fruiti durante l'anno scolastico di riferimento e, in caso di particolari esigenze di servizio o motivate esigenze personali documentate, possano essere fruiti non oltre il 30 aprile dell'anno scolastico successivo, previo parere del DSGA, salvo deroghe autorizzate dal Dirigente Scolastico;

CONSIDERATO che la disposizione normativa attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di autorizzare la fruizione delle ferie oltre i termini ordinari in presenza di giustificati motivi e comprovate esigenze di servizio;

PRESO ATTO che, nel corso dell'anno scolastico 2023/2024, l'Ufficio di Segreteria è stato coinvolto in attività straordinarie e continuative – quali la gestione delle iscrizioni, l'attuazione e rendicontazione di progetti PNRR e il supporto amministrativo a scadenze di sistema – che hanno impedito al personale ATA a tempo indeterminato di fruire integralmente delle ferie maturate;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);

RILEVATO che la mancata fruizione delle ferie è avvenuta per cause non imputabili al lavoratore e che, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione Italiana, il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile e deve essere garantito;

RICHIAMATA la giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 14268/2022, la quale stabilisce che il lavoratore conserva il diritto alla fruizione delle ferie o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, quando la mancata fruizione è dovuta a cause non imputabili allo stesso e in assenza di formale invito del datore di lavoro;

RICHIAMATA altresì l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024, che ribadisce che il datore di lavoro pubblico ha l'onere di dimostrare di aver posto il dipendente in condizione di fruire delle ferie annuali in tempi utili, altrimenti il diritto permane, anche in vista di un'eventuale monetizzazione;

VISTO l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, che limita la monetizzazione delle ferie ai casi in cui la mancata fruizione non sia imputabile al dipendente;

VISTO il diritto dell'Unione Europea (Direttiva 2003/88/CE e sentenze CGUE C-619/16 e C-684/16), che afferma l'obbligo del datore di lavoro di garantire la fruizione effettiva delle ferie, e vieta la perdita automatica del diritto in assenza di inviti chiari e tempestivi da parte dell'Amministrazione;

TENUTO CONTO che la normativa sopra richiamata si applica anche al personale ATA a tempo indeterminato, con piena tutela del diritto individuale alla fruizione delle ferie maturate;

AUTORIZZA

la dott.ssa Francesca Masucci, l' A.A Francesco Gallelli, l'AA Rosa Paparo e l'AA Rosa Criniti a utilizzare le ferie maturate nell'anno scolastico 2023/2024, ma non usufruite per comprovate esigenze di servizio, entro il 31 dicembre 2025 nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Istituto.

Il presente provvedimento è trasmesso agli interessati e inserito agli atti dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

SUSANNA MUSTARI